



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Provincia di PALERMO)

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO" (VOUCHER)

relativi a prestazioni lavorative di tipo occasionale accessorio
svolte in favore del Comune di Campofiorito (Pa)

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 10 DEL 02-07-2016

INDICE

Premessa.....	3
Art. 1 – Oggetto e finalità.	3
Art. 2 – Destinatari e relativi requisiti.....	4
Art. 3 – Attività ed ambito di applicazione.....	4
Art. 4 – Modalità di assegnazione.....	4
Art. 5 – Criteri per la formazione della graduatoria.....	5
Art. 6 – Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale.....	6
Art. 7 – Entità del compenso.....	6
Art. 8 - Obblighi per il committente.....	6
Art. 9 – Disposizioni finali.....	7
Art. 10 – Entrata in vigore.....	7

PREMESSA

Il lavoro accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Introdotto per la prima volta con la Legge delega n. 30/2003 (art. 4 c. 1 lettera d), poi disciplinato dal D.Lgs n. 276/2003 (artt. 70-73), ha subito nel corso di questi anni numerose modifiche ed integrazioni, anche con riferimento in particolar modo alle prestazioni rese in favore dei committenti pubblici. Di seguito i principali riferimenti normativi in tal senso:

- La Legge n. 33 del 9/4/2009 ha esteso l'utilizzo del lavoro accessorio anche ai committenti pubblici per le attività di cui al comma 1, lett. D, art. 70 del D.lgs n. 276/2003 (realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli);
- La Legge n. 191 del 23/12/2009 (Legge Finanziaria 2010) ha modificato l'art. 70 del citato D.lgs 276/2003, introducendo la possibilità per gli Enti Locali di utilizzare il lavoro accessorio anche per lavori di giardinaggio, custodia, pulizia, e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (lett. B) art. 70 D.lgs 276/2003);
- La legge n. 92/2012 "Riforma del Lavoro Fornero" all'art. 32 ha esteso il concetto di attività lavorativa di natura meramente occasionale alla generalità dei settori produttivi (nell'integrale sostituzione dell'articolo 70 e parziale modificazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003).
- D.lgs 81/2015 artt. 48,49,50 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che ha sostituito integralmente gli art. da 70 a 73 del D.Lgs 276/2003, introducendo altresì importanti novità, in merito a limiti economici di utilizzo e obblighi per le diverse categorie di committenti.

Nell'attuale contesto socio-economico, i voucher possono rappresentare non solo un valido strumento di politica attiva del lavoro ma allo stesso tempo un ottimo ausilio alle forme di sostegno sociale in favore di soggetti particolarmente svantaggiati, i quali riceverebbero un compenso economico a fronte di prestazioni lavorative rese in favore del Comune.

Il presente Regolamento vuole pertanto rappresentare uno strumento utile ad offrire supporto ad alcune specifiche categorie di cittadini che si trovano in condizioni di temporanea fragilità economico-sociale, in modo equo e trasparente, nel rispetto di criteri che verranno in esso stabiliti.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'erogazione di buoni lavoro relativi a prestazioni lavorative di tipo occasionale accessorio rese in favore del Comune di Campofiorito da parte di cittadini ivi residenti che risultino in condizione di maggiore disagio socio-economico.

2. Il Comune, con l'erogazione dei buoni lavoro ("voucher"), oltre a fornire un supporto alle categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica, impegnerà i prestatori di lavoro in attività o mansioni il cui svolgimento è necessario e utile per il Comune stesso, nel pieno rispetto della normativa sul lavoro vigente.

3. La condizione socio-economica dei soggetti richiedenti accesso agli interventi è rilevata attraverso l'indicatore ISEE, la composizione del nucleo familiare e la condizione occupazionale

ART. 2 - DESTINATARI E RELATIVI REQUISITI

1. Può beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" esclusivamente chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) disoccupati e/o inoccupati iscritti al Centro per l'impiego e non percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
- b) residenza nel Comune di Campofiorito;
- c) aver compiuto i 18 anni e non avere superato i 65 anni di età;
- d) cittadinanza italiana;
- e) idoneità fisica al lavoro debitamente certificata dal medico competente;
- f) possesso di regolare attestazione ISEE non superiore (pari o inferiore) ad € 7.000 (il superamento di tale limite economico comporta automaticamente la non inclusione in graduatoria);

2. Può presentare domanda di inserimento in graduatoria un solo componente per nucleo familiare.

3. Condizione necessaria per il richiedente, ammesso in graduatoria, da avviare al lavoro accessorio, è l'essere in regola, lui stesso o il nucleo familiare a cui appartiene, con i pagamenti, relativi all'anno precedente la pubblicazione dell'Avviso di indizione – e, comunque, in scadenza al 31 dicembre - dei seguenti tributi:

- a) TARI;
- b) Servizio idrico.

ART. 3 – ATTIVITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Campofiorito potrà avvalersi delle prestazioni di lavoro accessorio negli ambiti e per le attività che si renderanno necessarie, in conformità alle fonti normative che disciplinano l'istituto dei voucher.

2. Il costo relativo alle prestazioni di lavoro occasionale graverà sulle risorse individuate in apposito capitolo del Bilancio Comunale;

3. L'amministrazione Comunale con apposita delibera procederà ad individuare il/i responsabili del servizio.

ART. 4 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. L'Amministrazione predisporrà annualmente un avviso per la costituzione di una graduatoria di persone disponibili all'espletamento delle mansioni sopra descritte.

2. L'avviso dovrà contenere tutte le informazioni utili e necessarie, con particolare riferimento a:

- finalità del bando
- categorie di soggetti che possono presentare domanda
- requisiti richiesti
- modalità e termini di presentazione della domanda (e relativa documentazione)
- formazione e validità della graduatoria
- modalità di utilizzo della graduatoria
- schema di domanda.

3. I soggetti destinatari, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, dovranno presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto, unitamente alla dichiarazione ISEE completa degli allegati e ulteriore documentazione richiesta nell'avviso, entro e non oltre il termine fissato dallo stesso. La mancanza della documentazione richiesta come allegato alla domanda comporta l'immediata esclusione dalla graduatoria.

ART. 5 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Fra tutte le domande pervenute, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti individuati nel presente regolamento (art.3), si provvede a formare una graduatoria secondo i punteggi attribuiti a ciascun richiedente, come di seguito individuati:

Situazione Economica (max 65 punti)

Reddito zero			65
Reddito da a	0,01	300,00	62
Reddito da a	300,01	600,00	59
Reddito da a	600,01	900,00	56
Reddito da a	900,01	1.200,00	53
Reddito da a	1.200,01	1.500,00	50
Reddito da a	1.500,01	1.800,00	47
Reddito da a	1.800,01	2.100,00	44
Reddito da a	2.100,01	2.400,00	41
Reddito da a	2.400,01	2.700,00	38
Reddito da a	2.700,01	3.000,00	35
Reddito da a	3.000,01	3.400,00	32
Reddito da a	3.400,01	3.800,00	29
Reddito da a	3.800,01	4.200,00	26
Reddito da a	4.200,01	4.600,00	23
Reddito da a	4.600,01	5.000,00	20
Reddito da a	5.000,01	5.400,00	17
Reddito da a	5.400,01	5.800,00	14
Reddito da a	5.800,01	6.200,00	11
Reddito da a	6.200,01	6.600,00	8
Reddito da a	6.600,01	7.000,00	5

Situazione Sociale (max 40 punti)

Nucleo familiare composto da 7 persone o più		40
Nucleo familiare composto da 6 persone		35
Nucleo familiare composto da 5 persone		30
Nucleo familiare composto da 4 persone		25
Nucleo familiare composto da 3 persone		20
Nucleo familiare composto da 2 persone		15
Nucleo familiare composto da 1 persona		10
Presenza nel nucleo familiare di minori	Cadauno	5
Casa di abitazione in affitto o in presenza di mutuo		5
Casa di abitazione in uso gratuito		0
Casa di proprietà		0
Presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili (L.104/1992 – Inv. 100%)	Cadauno	5
Aver usufruito di ogni altra forma di sostegno economico/sociale al reddito erogato dal Comune di Campofiorito o dal distretto D40 nell'anno precedente la data di scadenza dell'avviso per la presentazione delle domande comporta un decurtazione pari al 30% del punteggio complessivo		

A parità di punteggio sarà data preferenza al più anziano d'età.

2. La graduatoria avrà validità annuale e sarà a scorrimento. Ogni prestatore avrà la possibilità di essere impiegato per un max di 100 ore di lavoro nell' annualità.

3. Il Comune di Campofiorito pubblicherà sul sito istituzionale www.comune.campofiorito.pa.it, con valore di informazione ed in sostituzione di qualsiasi tipo di comunicazione individuale, l'elenco dei candidati ammessi.

ART. 6 – OBBLIGHI E DOVERI INERENTI LA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE

1. La prestazione dovrà essere svolta nel rispetto del Piano di lavoro elaborato e concordato con il Responsabile/i del Servizio e dei principi di correttezza e diligenza.

2. Il prestatore è vincolato al rispetto di ogni normativa in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza nei confronti del datore di lavoro e di terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.

3. In caso di violazione di dette regole, il responsabile del Settore competente potrà revocare l'assegnazione dei buoni lavoro interrompendo il relativo servizio e liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora effettuate.

4. La prestazione dell'attività può cessare inoltre per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni previste da ciascun avviso pubblico.

5. Il prestatore può cessare l'attività per espressa rinuncia.

6. Per ripetuto e immotivato rifiuto da parte del prestatore a svolgere l'attività per la quale ha dichiarato disponibilità la prestazione viene cessata.

ART. 7 – ENTITÀ DEL COMPENSO

1. Ad ogni prestatore, per qualsiasi attività da svolgere, sarà erogato un compenso rappresentato da buoni lavoro del valore lordo di € 10,00, corrispondente ad un valore netto di € 7,50. Tale buono singolo corrisponde ad un'ora di lavoro.

Tali compensi sono completamente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non vanno dichiarati né a fini Irpef né ai fini del calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (Ise e Isee). Il compenso per ciascun prestatore d'opera non può superare i limiti annuali previsti dalla legge. L'art. 48, comma 1, del D.Lgs 81/2015 ha innalzato il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5000 a 7000 euro, rivalutabili annualmente stabilendo che " per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (lordo 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Ciascun richiedente dovrà dunque autocertificare nella domanda di richiesta il non superamento del predetto limite economico.

ART. 8 – OBBLIGHI PER IL COMMITTENTE

1. Prima dell'inizio dell'attività di lavoro accessorio, (anche il giorno stesso purché prima dell'inizio della prestazione), il committente, in questo caso il Comune di Campofiorito, deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all'INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher.

La mancata comunicazione all'INPS/INAIL prevede l'applicazione della 'maxisanzione', di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. 'Collegato Lavoro'), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010. Tale sanzione sarà a totale carico del Responsabile del procedimento.

2. Il committente ha l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione (come specificato all'art. precedente) in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell'anno civile che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi. L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

ART. 9– DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data fissata dalla Deliberazione che lo approva e resta in vigore fino a quando non si renderanno necessarie delle modifiche o integrazioni.